

DISPOSIZIONI RELATIVE AI LIBRI FONDIARI

Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499

TITOLO II - Disposizioni sul rilascio del certificato di eredità e di legato

Art. 19 Articolo 19

Se risulta che l'erede é stato istituito sotto condizione [633, 641 c.c.] o con onere modale [647 c.c.], ovvero che il testatore gli ha imposto di dar cauzione [750 c.p.c.], oppure ha disposto dei legati [649 c.c.], il tribunale in composizione monocratica deve farne espressa menzione nel certificato.

Note

Si tratta di menzioni restrittive in quanto impediscono al giudice tavolare di ordinare l'intavolazione del diritto successorio. Con riferimento ai legati va precisato che il giudice deve rilevare anche quelli ex lege (es. diritto di abitazione a favore del coniuge superstite).